



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2883/2021 r.g. e vertente

TRA

T.S. (C.F. . . .), elettivamente domiciliato in . . ., alla . . . presso lo studio dall'avv. P. M., del Foro di . . ., e dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

E

COMUNE DI . . . (C.F. . . .), in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in . . . presso la sede Comunale, rappresentato e difeso dall' avv. L. P. dell'Avvocatura Comunale, giusta Delibera di Giunta e procura speciale in atti,

PARTE CONVENUTA

A.E. S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. . . .), con sede in . . ., . . ., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. A. I. B. del Foro di . . ., elettivamente domiciliata presso il suo Studio in . . ., giusta procura in atti

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

CONCLUSIONI

Come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 07.07.2021, il Sig. T.S. conveniva in giudizio il Comune di ... chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, confermate in sede conclusionale in data 6 gennaio 2025: "1) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda



per le casuali in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione anagrafica per irreperibilità del Sig. T.S.; 2) conseguentemente accertare e dichiarare sussistente il diritto di T.S. all'iscrizione anagrafica in ... ex tunc dal 17.01.2018, senza soluzione di continuità per le casuali in narrativa; 3) per l'effetto e/o contestualmente, non potendo il GO annullare un atto amministrativo, ma potendo disapplicarlo e ordinare l'immediata iscrizione all'Ufficiale dell'anagrafe (e anche riconoscere un eventuale risarcimento del danno subito) Voglia dichiarare inefficace e, in ogni caso privo di effetti la dichiarazione di irreperibilità del T.S. in quanto illegittima ed adottata in violazione di legge con contestuale ordine al Comune convenuto di iscrivere il Sig. T.S. dal 17.01.2018 senza soluzione di continuità; 4) risarcire, secondo equità, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi."

2. Si costituiva in giudizio il Comune di ..., insistendo per la reiezione della domanda siccome infondata ed in parte inammissibile, quanto alla domanda risarcitoria, chiedeva, inoltre di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c. a chiamare in giudizio la Compagnia A.E. S.A., per essere dalla stessa garantita dagli esiti del presente giudizio.
3. A seguito di chiamata in causa da parte dell'ente territoriale, si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice insistendo affinché il tribunale, quanto alla chiamata in manleva, accertasse e dichiarasse l'inoperatività della garanzia e, per l'effetto, rigettasse la domanda di manleva svolta nei confronti di A.E. SA o comunque limitasse l'esposizione della Rappresentanza Generale al massimale disponibile al netto delle franchigie pattuite nel contratto di assicurazione, quanto al merito rigettasse la domanda attorea in quanto infondata.
4. Così radicato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta a decisione all'udienza del 6 novembre 2024, concedendo i termini di legge ai fini difensivi.
5. La domanda merita di essere respinta, in parte perché inammissibile, in parte perché infondata, secondo le argomentazioni che seguono.
6. Nella presente sede, il sig. T.S. conveniva in giudizio il Comune di ... chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità emesso nei suoi confronti, ed il conseguente diritto alla suddetta iscrizione nonché per il risarcimento del danno asseritamente patito (non quantificato in atti).
7. Deduceva il sig. T.S. la illegittimità della cancellazione del suo nominativo per il periodo corrente dal 18/10/2019 al 4/02/2020 dalle liste dell'anagrafe Del Comune di ..., cancellazione che aveva comportato la interruzione del biennio di convivenza con il V.F., prima del decesso



di quest'ultimo avvenuto in data 22/03/2020, titolare di regolare contratto di locazione dell'alloggio ATER.

8. In punto di fatto riferiva l'attore di avere stabilito la propria dimora stabile a far tempo dal maggio 2017 presso il sig. V.F., ma, senza autorizzazione, decideva, unitamente a quest'ultimo, di trasferirsi altrove avendo necessità di eseguire alcuni lavori all'interno dell'immobile.
9. In data 18 ottobre 2019, a seguito di alcuni accessi all'immobile in esito ai quali non veniva rinvenuto il sig. T.S., il Comune di ... ne dichiarava l'irreperibilità, e, nelle more della procedura di rilascio di nuova iscrizione di residenza veniva a mancare il V.F., sicché l'attore provvedeva ad inoltrare all'ATER ... la domanda di subentro nel contratto di locazione a suo tempo sottoscritto dal defunto, ma il Servizio Inquilinato, in data 25 agosto 2020, gli contestò l'occupazione senza titolo dell'immobile con contestuale richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titolo.
10. In data 9 febbraio 2021 l'ATER notificava decreto di rilascio dell'immobile, la cui legittimità veniva confermata dal Tribunale di Pescara sia nel procedimento N.R.G. ... che nell'ulteriore giudizio ex art. 700 cod.proc.civ. mosso nei confronti del Comune di ... rubricato al N.R.G. ..., al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla residenza.
11. Invero, per le medesime circostanze, il T.S. instaurava diversi giudizi imperniati sulla dedotta illegittimità del provvedimento di cancellazione dall'anagrafe dei residenti, avverso decreto di rilascio dell'alloggio sia in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (R.G. ...), che in via ordinaria (R.G. n. ...), che nel giudizio di merito all'opposizione al decreto di rilascio (Giudizio n. ... R.G.). esitati tutti a suo sfavore, così come la statuizione emessa con la sentenza n. ... dalla Corte del ... a seguito dell'appello promosso dall'attore alla sentenza emessa dal tribunale di ... il ... che definiva il giudizio di merito di primo grado.
12. Pertanto, costituisce fatto pacifico quanto definitivamente deciso con i provvedimenti appena richiamati al punto che precede, ossia la legittimità del provvedimento emesso dall'ATER essendosi acclarata la mancanza del requisito della convivenza biennale con l'assegnatario per il rilascio dell'autorizzazione al subentro nel contratto di locazione (Legge Regionale Abruzzo, 25 ottobre 1996, n. 96). Il T.S. era stato, infatti, cancellato dall'anagrafe del Comune di ... per irreperibilità dal 18/10/2019 al 4/02/2020 sì che difettava, appunto, il requisito della convivenza senza soluzione di continuità. Il decreto di rilascio dell'immobile – titolo esecutivo oggetto di impugnazione nel presente giudizio – doveva, pertanto, ritenersi



assolutamente legittimo essendo, peraltro, stato preceduto da regolare notifica di preavviso di rilascio tornato al mittente per compiuta giacenza.

13. Ugualmente costituisce fatto pacifico la mancata impugnazione del decreto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dello stesso (art. 20, Legge Regionale Abruzzo, 25 ottobre 1996, n. 96) così come anche del provvedimento di cancellazione anagrafica del T.S. in ragione di quanto disposto dall'art. 11, DPR 30 maggio 1989, n. 223, nonché per il perfezionamento dell'avviso ex art. 10 bis, Legge 241/1990.
14. Il vaglio del presente giudizio, giova rimarcare, pur alla luce della stabilizzazione definitiva del titolo esecutivo costituito dal decreto di rilascio emesso dall'Ater nei confronti del T.S., si restringe a vagliare la legittimità della cancellazione anagrafica per irreperibilità di quest'ultimo.
15. Esulano pertanto dall'odierno thema decidendum le vicende penali che hanno interessato l'attore o ancora i contratti di locazione dell'Ater.
16. In termini ampi, la residenza si sostanzia in una situazione di fatto che non sempre corrisponde alla situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche: in caso di asimmetria a prevalere, ai fini civilistici, deve essere la res facti, in quanto ciò che davvero rileva non è tanto l'iscrizione formale nel registro anagrafico, atteso che "le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento" (in tal senso, cfr., tra le tante, Cass., nn. 24422/2006 e 13151/2010).
17. In punto di diritto il D.P.R. 30.05.1989, N. 223 all'art. 11 così dispone: "1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento all'estero dello straniero; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore."



18. In materia, la Circolare Istat del 05.04.1990 n. 21 ha chiarito che “le cancellazioni devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri al loro indirizzo per almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
19. Alla correttezza dell'operato amministrativo dell'ente territoriale, pertanto si aggiunge l'omessa dimostrazione della presenza continuativa e ininterrotta del richiedente durante il periodo controverso, risultando anzi acclarato che l'attore, per fatto proprio, abbia lasciato l'alloggio presso il quale chiedeva il subentro a seguito del decesso del V.F., senza che alcuna indicazione utile per essere rintracciato abbia reso non solo presso l'immobile in parola, ma anche presso l'ente di riferimento, che opportunamente registrava i controlli effettuati come negativi.
20. Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 17 del 04.07.2011, ha riconosciuto che “le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre - chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti" (ad es., tra le altre, Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 449/2000, TAR. Piemonte n. 211/2011, TAR. Lombardia, n. 1737/2010; TAR. Lazio, n. 5172/2009).
21. Nel caso di specie il provvedimento di cancellazione del Sig. T.S. dall'anagrafe dei residenti per accertata irreperibilità veniva emesso in data 18.10.2019, provvedimento che si stabilizzava nei confronti dell'amministrazione non solo in quanto non veniva impugnato nei termini di legge, ma anche a causa del comportamento dello stesso odierno attore, il quale, preso atto della cancellazione provvedeva meramente ad una nuova iscrizione addirittura l'anno successivo (04.02.2020), sollevando azione giudiziaria esclusivamente a seguito dell'impugnazione del decreto di rilascio dell'alloggio, oggi definitivamente consacrato legittimo.
22. A seguito di quanto precede, in data 10.09.2020, avuta notizia del decesso del V.F. (in data 22.03.2020), T.S. chiedeva all'Ater di subentrare nel contratto del defunto, ma, immediatamente (il 15.09.2020), il Servizio Inquilinato dell'Ater contestava al medesimo



l'occupazione senza titolo, e veniva sollevata la notifica del decreto di rilascio dell'alloggio emesso dall'Ater (in data 25.01.2021), unico provvedimento tempestivamente impugnato dall'attore.

23. Alla mancanza di alcun riscontro fattuale atto a dimostrare l'illegittimità della cancellazione anagrafica e la sussistenza del rivendicato diritto all'iscrizione sin dal 17.01.2018 senza interruzioni, si affianca anche la regolarità del procedimento di verifica anagrafica, attesi gli unici e soli elementi in possesso dell'Ufficio Anagrafe del Comune di ..., da soli sufficienti per confortare la "irreperibilità" del Sig. T.S..
24. Il Comune di ... ha ampiamente suffragato i passaggi tesi a compiere gli accertamenti richiesti dall'art. 11 D.P.R. 223/89, così come riscontrato nella documentazione allegata alla memoria ex art. 183 (cfr anche doc. nn 10,11e 13) laddove si evince che il Verbale di Accertamento predisposto su modulo prestampato, a norma dell'art. 4 L. 1228/1954 e dell'art. 18 comma 1 del Regolamento di Esecuzione (DPR 30.05.1989 N. 233) indica i diversi compiuti sopralluoghi descrivendoli come segue: "1) Primo passaggio in data 22.01.2019; 2) Passaggio intermedio 1 - in data 04.02.2019 ore 10:20 con il seguente esito: "Nominativo non presente sia sul citofono che sulla cassetta postale. Da informazioni avute risulta sconosciuto". 3) Passaggio intermedio 2 - in data 26.08.2019 con il seguente esito "da informazioni avute non ci abita più".
25. Successivamente, il Servizio Anagrafe dell'Ente, con Nota prot. ..., procedeva ad inoltrare al Sig. T.S. l'atto di preavviso ex art. 10 bis della L. n.241/1990, avente il seguente oggetto "Notifica avvio del procedimento di cancellazione anagrafica ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. C) DPR 30.05.1989, N. 223.", con Raccomandata A/R, che tornò al Comune di ... per compiuta giacenza.
26. A tali accertamenti è doveroso aggiungere la portata di ulteriori informazioni in possesso dell'ente, in quanto la situazione di "non reperibilità" del Sig. T.S. risultava nota all'amministrazione sin dal mese di settembre del 2018, quando la Polizia Locale di ..., con Nota prot. ... del ... (trasmessa ai Messi del Comune di ...), rilevava come una sua precedente raccomandata n. ... non era stata notificata da Poste Italiane, in quanto tornata al mittente con la dicitura "sconosciuto".
27. Inoltre, il Comune di ... riscontra ulteriori informazioni, laddove in ben 9 occasioni venivano notificati, tramite l'art. 143 c.p.c., (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) gli atti giudiziari che di seguito si elencano: 1) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 12.12.2019; 2) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 04.12.2019;



- 3) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 22.10.2018; 4) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 22.10.2018; 5) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 06.11.2018; 6) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 06.11.2018; 7) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 04.03.2019; 8) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 04.03.2019; 9) Notifica ex art 143 di atto giudiziario in data 04.03.2019, (cfr. doc. nn 1 a 9 in allegato alla memoria 183 del Comune di ...)
28. Tali segnalazioni pervenute all'Anagrafe del Comune di ... dai messi comunali, incaricati di eseguire le notifiche ex art. 143 c.p.c., su richiesta di comuni limitrofi (... e ...), nonché su richiesta della Polizia Stradale, il Responsabile del Servizio, costituiscono sicuramente riscontri utili a corroborare e confermare non tanto la "riferita irreperibilità" del T.S., quanto le risultanze compiute a mezzo di accertamenti propri da parte dell'Ente comunale e quindi la legittimità del suo operato.
29. Tali accertamenti si palesano ampiamenti sufficienti a dichiarare l'irreperibilità del ricorrente presso il luogo di residenza e, conseguentemente, la legittimità della cancellazione del T.S. dall'anagrafe dei cittadini residenti.
30. A tanto si aggiunge che l'attore giammai abbia impugnato tali indagini né l'esito degli stessi né quindi il provvedimento di cancellazione, prendendone meramente atto come fatto e provvedendo, quindi, a chiedere di essere nuovamente iscritto all'anagrafe del Comune di ... alla Via ..., senza alcuna opportuna contestazione dell'avvenuta cancellazione
31. Alla reiezione della domanda principale, si accosta la reiezione anche della domanda risarcitoria, inammissibile prima ancora che infondata attesa la genericità della stessa.
32. Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (circostanza peraltro insussistente nel caso di specie).
33. È onere dell'attore, infatti, indicare l'oggetto della domanda e gli elementi costituenti le ragioni della domanda e, in un giudizio diretto al risarcimento del danno, l'oggetto è rappresentato dai pregiudizi di cui si chiede ristoro e gli elementi di fatto costitutivi della pretesa sono costituiti dalla descrizione della perdita che l'attore lamenta di avere sofferto.
34. "Una richiesta di risarcimento di "danni subiti e subendi", pertanto, ove non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, deve essere qualificata



come generica ed inutile: “generica, perchè non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 30/06/2015 n° 13328).

35. Diversamente la autorizzata chiamata in causa risulta del tutto legittima.
36. Costituisce fatto pacifico che il Comune di ... sia assicurato con A.E. S.A.in ragione della polizza n. ..., con decorrenza 30 aprile 2021 - 30 aprile 2024, con previsione di un massimale di € 2.5 Milioni, ed una franchigia per sinistro pari ad € 5.000,00 (doc. 1 fascicolo chiamato in causa).
37. La garanzia in commento è prestata in forma claims made, ovverosia, a copertura delle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia (art. A.2.1. CGA).
38. La condizione necessaria per attivare l'operatività della garanzia è l'esistenza di un “sinistro”, per tale intendendosi, nel caso di una polizza RC Patrimoniale, la “richiesta risarcitoria” definita come “la domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni...qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta risarcitoria”.
39. Orbene, a prescindere della qualificazione giuridica della stessa, attività che compete esclusivamente al Giudice, non può revocarsi in dubbio, che la prima richiesta risarcitoria, per i fatti oggetto di contenzioso, veniva formulata dall'attore nei confronti dell'ente solo con la citazione del luglio 2021 (introduttiva del presente giudizio), può affermarsi, quindi, che il primo requisito per la validità della copertura assicurativa sussiste atteso che poiché la polizza stipulata con A.E. S.A. copriva il lasso temporale decorrente dal 30.04.2021 al 30.04.2024.
40. Quanto al rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto esse deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa, come nel caso di specie si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, (Ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione)
41. Alla reiezione della domanda segue la statuizione delle spese del presente giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri medi offerti dal DM 55/14, parametri minimi attesa la linearità della questione giuridica trattata, previa decurtazione della fase istruttoria, di fatto non avvenuta, scaglione indeterminabile, complessità bassa.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2883/2021 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:

-Rigetta la domanda

-Condanna T.S. alla rifusione in favore del Comune di ... e dell'A.E. S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 2.906,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.

Pescara, 5 febbraio 2025

Il Giudice

dott.ssa Luigina Tiziana Marganella

